

COMUNE DI MINUCCIANO

PROVINCIA DI LUCCA



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 16/12/2020

INDICE

PARTE I

PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Approvazione, conformità e finalità del regolamento	pag. 10
Art. 2 - Interpretazione del regolamento	pag. 10
Art. 3 - Durata in carica del Consiglio comunale	pag. 11
Art. 4 - La sede delle adunanze	pag. 11

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art. 5 - Presidenza delle adunanze	pag. 11
Art. 6 - Compiti e poteri del presidente sindaco	pag. 12

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7 - Costituzione	pag. 12
Art. 8 - Conferenza dei capi gruppo	pag. 13

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 9 - Costituzione e composizione	pag. 14
Art. 10 - Presidenza e convocazione delle commissioni	pag. 14
Art. 11 - Funzionamento delle commissioni	pag. 15
Art. 12 - Funzioni delle commissioni	pag. 15
Art. 13 - Segreteria delle commissioni, verbale delle sedute e pubblicità dei lavori	pag. 16

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 14 - Commissione temporanee d'indagine	pag. 17
Art. 15 - Commissioni temporanee di studio	pag. 18
Art. 16 - Commissioni temporanee e speciali	pag. 18

CAPO VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 17 - Designazioni e funzioni	pag. 18
-----------------------------------	---------

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 18 - Riserve di legge	pag. 19
----------------------------	---------

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 19 - Entrata in carica e convalida	pag. 19
Art. 20 - Dimissioni	pag. 19
Art. 21 - Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità	pag. 20
Art. 22 - Decadenza	pag. 20
Art. 23 - Revoca, sospensione e decadenza delle funzioni	pag. 20

CAPO III

DIRITTI

Art. 24 - Diritto d'iniziativa	pag. 21
Art. 25 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno	pag. 22
Art. 26 - Richiesta di convocazione del Consiglio comunale	pag. 23
Art. 27 - Diritto di informazione e d'accesso agli atti amministrativi	pag. 23
Art. 28 - Diritto di rilascio di copie di atti e documenti	pag. 24

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 29 - Diritto di esercizio del mandato elettivo	pag. 24
Art. 30 - Divieto di mandato operativo	pag. 25
Art. 31 - Divieto di incarichi e consulenze	pag. 25
Art. 32 - Partecipazione alle adunanze	pag. 25
Art. 33 - Astensione obbligatoria	pag. 26
Art. 34 - Responsabilità personale ed esonero	pag. 26

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 35 - Nomina e designazione di rappresentanti del Consiglio comunale	pag. 26
Art. 36 - Funzioni rappresentative	pag. 27

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 37 - Competenza	pag. 27
Art. 38 - Avviso di convocazione	pag. 28
Art. 39 - Ordine del giorno	pag. 28
Art. 40 - Avviso di convocazione, consegna e modalità	pag. 29
Art. 41 - Avviso di convocazione, consegna e termini	pag. 29
Art. 42 - Ordine del giorno, pubblicazione e diffusione	pag. 30

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 43 - Deposito degli atti	pag. 31
Art. 44 - Adunanza di prima convocazione	pag. 31
Art. 45 - Adunanza di seconda convocazione	pag. 32
Art. 46 - Partecipazione dell'assessore non consigliere	pag. 33

CAPO III
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 47 - Adunanze pubbliche	pag. 33
Art. 48 - Adunanze segrete	pag. 33
Art. 49 - Adunanze “aperte”	pag. 34

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 50 - Comportamento dei consiglieri	pag. 34
Art. 51 - Ordine della discussione	pag. 35
Art. 52 - Comportamento del pubblico	pag. 35
Art. 53 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula	pag. 36

CAPO V
ORDINE DEI LAVORI

Art. 54 - Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze	pag. 36
Art. 55 - Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 37
Art. 56 - Discussione e norme generali	pag. 38
Art. 57 - Questione pregiudiziale e sospensiva	pag. 39
Art. 58 - Fatto personale	pag. 39
Art. 59 - Termine dell'adunanza	pag. 40

CAPO VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E VERBALE

Art. 60 - La partecipazione del segretario comunale all'adunanza	pag. 40
--	---------

Art. 61 - Verbale dell'adunanza, redazione e firma pag. 40

Art. 62 - Verbale, deposito, rettifiche e approvazione pag. 41

PARTE IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI D'INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

CAPO I

FUNZIONI D'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 63 - Criteri e modalità pag. 42

CAPO II

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 64 - Criteri e modalità pag. 43

PARTE V

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Art. 65 - Competenza esclusiva pag. 44

CAPO II

LE DELIBERAZIONI

Art. 66 - Forma e contenuti pag. 44

CAPO III

LE VOTAZIONI

Art. 68 - Modalità generali

pag. 46

Art. 69 - Votazioni in forma palese

pag. 47

Art. 70 - Votazione per appello nominale

pag. 47

Art. 71 - Votazioni segrete

pag. 48

Art. 72 - Esito delle votazioni

pag. 48

Art. 73 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

pag. 49

PARTE VI

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, PROMOZIONE E RAPPORTI

Art. 74 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

pag. 49

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 75 - La consultazione dei cittadini

pag. 50

Art. 76 - Il referendum consultivo

pag. 50

PARTE VII
LE DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Art. 77 - Entrata in vigore	pag. 51
Art. 78 - Diffusione	pag. 51

PARTE I
PRINCIPI FONDAMENTALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

APPROVAZIONE, CONFORMITA' E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione, a maggioranza assoluta, con votazione palese.
2. Il regolamento è strutturato in conformità alle disposizioni di legge dello Stato vigenti in materia, specialmente a quelle di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267-T.U.E.L. (Testo unico degli enti locali), informandosi ai pertinenti principi fissati dallo statuto del Comune.
3. Il regolamento, in particolare, prevede le modalità per la convocazione del Consiglio, la presentazione e discussione delle proposte, indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, garantisce il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, assicurandone anche l'autonomia organizzativa e contabile.

Art. 2

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze consiliari, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al sindaco.
2. Il sindaco incarica il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile, al Consiglio comunale il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole a maggioranza dei componenti.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono presentate al sindaco il quale, sentito il parere del segretario comunale, sottopone le stesse al Consiglio che decide, in via definitiva, con il voto favorevole a maggioranza dei componenti. Laddove la soluzione non appaia immediatamente possibile, rinvia a successiva seduta la trattazione del punto all'ordine del giorno sul quale le eccezioni sono state poste e, nei giorni seguenti, attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto del Comune e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal sindaco ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento giuridico, sentito il parere del segretario comunale.

Art. 3

DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività dopo la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno reso necessaria l'adozione.

Art. 4

LA SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio comunale si tengono, di regola, nella sala consiliare dell'edificio del Comune ovvero in luoghi diversi quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, dello statuto del Comune, con le modalità indicate dal successivo art. 49.

2. La parte principale della sala, adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio, alla segreteria e ai componenti della Giunta comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire i lavori del Consiglio.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione dello stesso.

4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art. 5

PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

1. Come stabilito dall'art. 39, comma 3, del T.U.E.L., nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il Consiglio comunale è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del Consiglio salvo differente previsione statutaria.

2. In caso di assenza o impedimento del sindaco, la presidenza del Consiglio è assunta dal vice sindaco e, ove anche questi sia assente o impedito, da altro assessore. In ipotesi di assenza o impedimento pure di quest'ultimo la presidenza viene assunta dal consigliere anziano, cioè colui che ha ottenuto il maggior numero di voti, escluso il candidato alla carica di sindaco non eletto.

Art. 6

COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE SINDACO

1. Il sindaco rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto del Comune.
2. Il sindaco provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi, dello statuto comunale e del presente regolamento.
4. Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, si ispira a criteri d'imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il sindaco, quale presidente del Consiglio, al fine di assicurare il buon andamento dei lavori consiliari, programma periodicamente il calendario delle relative attività.
6. Il sindaco promuove i rapporti del Consiglio con la Giunta comunale, il revisore dei conti, le istituzioni speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art.7

COSTITUZIONE

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presente all'elezione abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al segretario comunale il nome del capogruppo nella prima riunione consiliare utile. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate allo stesso funzionario le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere candidato a sindaco per quella lista.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a

trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve esserne data comunicazione, per iscritto, al sindaco da parte dei consiglieri interessati.

Art. 8

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione dei lavori e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio comunale. La conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.
2. Il sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto del Comune, dal presente regolamento e dal Consiglio con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal sindaco.
4. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal sindaco o dal vice sindaco o dall'altro assessore. Alla riunione partecipa, se richiesto dal sindaco, il segretario comunale o un suo sostituto e assistono i dipendenti comunali richiesti dal sindaco. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art. 12.
5. La conferenza è, inoltre, convocata dal sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un capogruppo.
6. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando i partecipanti rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.
7. I capigruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.
9. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art 9

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio comunale ha la facoltà di istituire, con apposita deliberazione, commissioni consiliari permanenti. In tale occasione, il Consiglio fissa il numero delle commissioni, il numero dei consiglieri che le compongono e le materie amministrative di cui devono occuparsi. In particolare potranno pronunciarsi su: affari generali, rapporti con altri enti territoriali, trasparenza amministrativa, bilancio e risorse, politica fiscale e tariffaria, partecipazione, risorse umane, patrimonio, programmazione, politiche ambientali e territorio, lavori pubblici, urbanistica, trasporti, traffico e viabilità, protezione civile, cultura, musei, sport, scuole, politiche giovanili, politiche sociali, sanità, attività produttive, turismo, diritti, pari opportunità.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominate dal Consiglio con votazione palese.
3. In caso di decadenza, dimissioni od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante e il Consiglio procede alla sostituzione.
4. Nel caso d'impedimento temporaneo ciascun membro della commissione ha la facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informarne il presidente della commissione.

Art. 10

PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il sindaco non può presiedere le commissioni permanenti.
2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che, convocata dal sindaco, viene tenuta entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente della commissione nella prima parte della seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il presidente comunica al sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il sindaco rende note le nomine e le

designazioni predette al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, al revisore dei conti ed agli organismi di partecipazione popolare.

5. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data dell'adunanza e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

6. La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le convocazioni, di cui ai precedenti commi, sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione di giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi al domicilio dei componenti della commissione almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco e agli amministratori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art.11

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.

2. Le sedute della commissione sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini e i rappresentanti degli organi di informazione. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone e quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave danno agli interessi del Comune.

3. Il sindaco e i membri della Giunta comunale possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, con facoltà di relazione e d'intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale, almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.

Art. 12

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso

attribuite. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione di programmi, a progetti e interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla commissione.

3. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni, di cui al precedente comma, nel più breve tempo possibile, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. Il presidente della commissione, d'intesa con il sindaco, può riferire all'adunanza. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente della commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4. Le commissioni possono presentare proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al sindaco il quale trasmette quelle riguardanti deliberazioni, per conoscenza, alla Giunta comunale e al segretario comunale per l'istruttoria da svolgersi in collaborazione con il responsabile del settore cui la proposta afferisce. Quando l'istruttoria si conclude con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica e, qualora comporti riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, di quello di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U.E.L, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio.

5. Se i pareri, di cui al comma precedente, sono contrari la proposta è restituita dal sindaco alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi o dopo aver congruamente motivato il mancato adeguamento dei contenuti a tali osservazioni.

Art.13

SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI, VERBALE DELLE SEDUTE E PUBBLICITA' DEI LAVORI

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal sindaco.

2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede a ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione, redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza in conformità al quarto comma del precedente art. 12. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al sindaco, ai capigruppo e al segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultate dai consiglieri comunali. Il sindaco informa la Giunta comunale dei contenuti del verbale e il segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della

commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti sono trasmessi anche al revisore dei conti.

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 14

COMMISSIONI TEMPORANEE D'INDAGINE

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, col criterio proporzionale, commissioni temporanee d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. La commissione d'indagine è composta da consiglieri non facenti parte della Giunta comunale.
3. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto, l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il presidente.
4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente, il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del revisore dei conti, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da un dipendente comunale incaricato su proposta del presidente della stessa commissione.
7. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi all'ambito della medesima. Per le parti escluse è mantenuto il segreto d'ufficio, di cui al precedente quinto comma.
8. Il Consiglio, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
9. Con la presentazione della relazione al Consiglio la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal presidente al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 15

COMMISSIONI TEMPORANEE DI STUDIO

1. Il Consiglio comunale può conferire alle commissioni temporanee l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto del Comune, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'Ente.
2. Il presidente della commissione, periodicamente, riferisce al Consiglio sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art. 16

COMMISSIONI TEMPORANEE E SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni temporanee e speciali per l'esame di questioni di carattere particolare o generale, comunque afferenti materie di rilievo per l'attività dell'Ente, specificamente individuate dal Consiglio.
2. Per la costituzione e il funzionamento delle commissioni, di cui al precedente comma 1, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle commissioni permanenti.

CAPO VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 17

DESIGNAZIONE E FUNZIONI

1. Il Sindaco, all'inizio di ciascuna seduta del Consiglio comunale, effettuato l'appello, può designare tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio consigliere.
2. La regolarità delle votazioni palesi e il loro esito sono accertate dal sindaco. Nel caso di contestazioni dei voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti e agli astenuti, il sindaco dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

PARTE II
I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 18

RISERVE DI LEGGE

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 19

ENTRATA IN CARICA E CONVALIDA

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

2. Il Consiglio, nella prima adunanza successiva all'elezione, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza dei modi prescritti, l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, dalla carica di consigliere, il seggio rimasto vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, previo accertamento della inesistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il consigliere surrogante.

Art. 20

DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo generale dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

2. La comunicazione di dimissioni può non essere integrata da motivazioni.

3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Il Consiglio deve procedere alla surrogazione del consigliere dimissionario, entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti di legge, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

ARTICOLO 21

INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Per i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità si applicano le norme previste dalla parte I, titolo III, capo II del T.U.E.L. e dalle altre leggi vigenti in materia.
2. Il Consiglio comunale provvede alla revoca della convalida dell'elezione del consigliere che si trova nelle condizioni di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 22

DECADENZA

1. Il consigliere comunale che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta, con votazione palese.
2. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dall'art. 13, comma 3, dello statuto comunale. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste, il Consiglio pronuncia la decadenza, decorsi almeno venti giorni dalla notifica della proposta di decadenza all'interessato, il quale ha diritto di presentare eventuali giustificazioni in merito.
3. La surrogazione del consigliere decaduto dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni d'ineleggibilità o incompatibilità per il consigliere surrogante.

Art. 23

REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLE FUNZIONI

1. In caso di revoca, sospensione e decadenza di diritto di un consigliere, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica dei provvedimenti de quo, provvede alla temporanea sostituzione dello stesso, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti.
2. La supplenza, di cui al precedente comma 1, ha termine con la cessazione della revoca o della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione secondo quanto previsto dall'art 19, comma 3, del presente regolamento.

CAPO III

DIRITTI

Art. 24

DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio (ex art. 14, comma 1, dello statuto del Comune).
2. I consiglieri hanno la facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio stabilite dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione formulata, per iscritto, accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al sindaco, il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria da svolgersi in collaborazione con il responsabile del settore cui la proposta afferisce. Il segretario esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, comprensiva dei pareri di regolarità, di cui all'articolo 49 del T.U.E.L., indicando il consigliere proponente con l'oggetto.
4. I consiglieri hanno la facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
5. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al sindaco, entro il giorno antecedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al sindaco nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare gli emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da altro consigliere.
6. Le proposte di emendamenti pervenute entro il termine, di cui al precedente comma 5, sono immediatamente trasmesse dal sindaco al segretario che ne cura l'istruttoria con procedura d'urgenza. Per le proposte di emendamenti presentate nel corso dell'adunanza il segretario, su richiesta del sindaco, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta del segretario, l'ulteriore trattazione dell'argomento viene rinviata dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno, ai fini dell'acquisizione dei necessari elementi di valutazione. Qualora tali elementi non siano acquisibili nel corso della seduta o qualora sia nuovamente necessario acquisirli, in ordine alle proposte di emendamenti, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

**DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI
E ORDINI DEL GIORNO**

1. Come previsto dall'art. 14, comma 1, dello statuto comunale i consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di controllo e d'indirizzo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto del Comune.
2. Le interrogazioni devono essere presentate, per scritto, al sindaco, firmate dal consigliere proponente. Le stesse sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale convocata dopo la loro presentazione.
3. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco o alla Giunta comunale di avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato ovvero per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.
4. L'interrogazione, avente carattere d'urgenza, può essere effettuata anche nel corso dell'adunanza consiliare non appena terminata la disamina di quelle presentate nei tempi ordinari. Il consigliere interrogante rimette copia del testo al sindaco e ne dà immediata lettura al Consiglio. Il sindaco o l'assessore delegato per materia, qualora dispongano degli elementi necessari, possono fornire risposta immediata.
5. Qualora nelle interrogazioni, ordinarie o urgenti, sia stata richiesta risposta scritta, questa può essere data successivamente alla seduta consiliare di riferimento, entro il termine di 20 giorni dalla presentazione.
6. L'interpellanza consiste in una domanda scritta rivolta, anche con carattere d'urgenza, al sindaco o agli assessori per conoscere i motivi o gli intendimenti della loro condotta in ordine ad una questione che riguardi determinati aspetti della loro azione politico-amministrativa. Per quanto attiene alle modalità di formulazione, ai tempi di presentazione e di risposta si applicano le disposizioni previste per le interrogazioni.
7. Le mozioni, formulate per iscritto e firmate dal consigliere proponente, devono essere presentate al sindaco. Le stesse sono incluse all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro acquisizione in atti.
8. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito delle attività del Comune e degli enti e organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
9. Nessun consigliere può presentare più di due fra interrogazioni e interpellanze e più di due mozioni per la stessa seduta di Consiglio.
10. E' data facoltà ai consiglieri di presentare al sindaco, in forma scritta, entro il giorno precedente la seduta, ordini del giorno che abbiano per oggetto quello di provocare una manifestazione di

sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto avveratosi, temuto o sperato. Detti argomenti debbono essere discussi ed eventualmente approvati nel corso della seduta.

Art. 26

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine, di cui al precedente comma, decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio dovrà effettuare soltanto un esame e un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi, i consiglieri richiedenti debbono allegare solamente una relazione che illustra l'oggetto da trattare.
4. Quando è richiesta la convocazione del Consiglio, per la trattazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni o proposte di deliberazione, il testo delle stesse deve essere depositato, entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora le materie trattate nella documentazione esibita non rientrino nella competenza istituzionale del Consiglio (ex art. 42, comma 2, del T.U.E.L.) il sindaco, sentito il parere del segretario comunale, ha titolo per inibirne l'iscrizione all'ordine del giorno, dandone tempestiva comunicazione al consigliere interessato.
5. In caso d'inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il prefetto (ex art. 39, comma 5, del T.U.E.L.).

Art. 27

DIRITTO DI INFORMAZIONE E D'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I consiglieri comunali hanno diritto a ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e al rispetto della normativa in materia di tutela della privacy. In ogni caso esercitano il diritto d'accesso secondo buona fede, evitando aggravii burocratici per l'organizzazione degli uffici comunali.
3. L'esercizio del diritto d'accesso alle informazioni e agli atti è effettuato dai consiglieri tramite richiesta, priva di formalità, agli uffici interessati dai quali è evasa nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 20 giorni.
4. Oltre alle forme d'accesso disciplinate dai commi precedenti, i responsabili dei servizi, coordinati dal segretario comunale, individuano, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico, almeno un

giorno al mese in cui sono a disposizione dei consiglieri al fine di fornire le notizie e le informazioni necessarie all'espletamento del loro mandato.

Art. 28

DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

1. I consiglieri comunali, con richiesta nella quale indicano che l'uso è connesso all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, dei verbali delle commissioni consiliari permanenti, dei verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, delle ordinanze emesse dal sindaco o dal suo delegato, delle petizioni presentate dai cittadini e delle richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione, nonché di tutti gli atti necessari per l'espletamento del loro mandato, previa motivazione specifica.
2. La richiesta delle copie, di cui al precedente comma, è effettuata dal consigliere e presentata presso la segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i 10 giorni successivi a quello della richiesta salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio, comunque, non superiore a 30 giorni.
4. Il segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, entro il primo termine di cui al precedente comma, ne informa il consigliere interessato con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate preferibilmente mediante supporto informatico con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 29

DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti e alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dagli artt. 77 e 86 del T.U.E.L.

2. Il gettone di presenza è dovuto ai consiglieri comunali nella stessa misura e alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
3. Il gettone di presenza è dovuto anche per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali e regionali, nella stessa misura prevista per l'adunanza del Consiglio comunale.
4. I gettoni di presenza spettanti ai consiglieri, nelle ipotesi in precedenza elencate, non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.
5. I consiglieri, formalmente e specificatamente delegati dal sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 30

DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 31

DIVIETI DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune (ex art. 78, comma 5, del T.U.E.L.)

Art. 32

PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio comunale.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata giustificazione scritta inviata al sindaco, che ne dà notizia al Consiglio, oppure può essere effettuata attraverso motivata comunicazione al Consiglio da parte del capogruppo al quale appartiene il consigliere assente. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
3. Il consigliere comunale che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario comunale perché sia presa nota a verbale.
4. Come disciplinato dall'art. 13, comma 3, dello Statuto del Comune, il consigliere che non interviene alle sessioni consiliari per tre volte consecutive, senza motivate giustificazioni, è

dichiarato decaduto con apposita deliberazione emessa a conclusione del pertinente procedimento amministrativo opportunamente instaurato dal sindaco, nel rispetto delle predisposizioni normative di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo all'interessato il diritto a far valere le proprie cause giustificative.

Art. 33

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I consiglieri comunali hanno l'obbligo d'astenersi dal prendere parte alle deliberazioni a cui sono direttamente o indirettamente interessati.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti d'interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti o affini fino al quarto grado civile.
3. Il divieto, di cui ai precedenti commi, comporta l'obbligo d'assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di detto obbligo.

Art. 34

RESPONSABILITA' PERSONALE ED ESONERO

1. I consiglieri comunali sono personalmente responsabili dei voti espressi in ordine ai provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale.
2. E' esente da responsabilità il consigliere assente o che, comunque, non abbia preso parte alla deliberazione.
3. Ai consiglieri si applicano le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge.

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 35

NOMINE E DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Nei casi in cui la legge riserva espressamente al Consiglio comunale la nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende e istituzioni, questa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
2. Si applicano, nei casi suddetti, le norme che prevedono le cause d'incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dalla carica di consigliere comunale.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare al sindaco e al Consiglio, in seduta pubblica e

in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 36

FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I consiglieri comunali partecipano alle cerimonie, alle celebrazioni e alle manifestazioni indette dall'amministrazione comunale. A tal fine ai consiglieri dovrà essere fornita, con congruo anticipo, la relativa comunicazione.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie e celebrazioni, può essere costituita una delegazione, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare, che interviene assieme al sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La delegazione è costituita dal Consiglio con votazione palese, in sede di apposita adunanza.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 37

COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal sindaco in qualità di presidente del Consiglio.
2. Nel caso d'assenza o impedimento del sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo quanto previsto dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
3. La prima seduta del Consiglio è convocata dal sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 38

AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo d'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza, se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione, nel quale è inserito o allegato anche il relativo ordine del giorno degli argomenti da trattare.
2. Nel caso in cui siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Sono considerate straordinarie le sedute nelle quali viene iscritta ogni altra proposta.
4. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza.
5. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti, in calce, del bollo del Comune e firmati dal sindaco o da colui che lo sostituisce.

Art. 39

ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al sindaco stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo terzo comma.
3. Per le proposte di deliberazione, mozioni, interpellanze ed interrogazioni, presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 12, comma 4, 24, 25 e 26 del presente regolamento.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto. Le mozioni, le interrogazioni e le interpellanze sono indicate specificamente in separati ed autonomi punti che seguono gli altri argomenti propri delle sedute straordinarie e che precedono eventuali ordini del giorno.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 48 del presente regolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 40

AVVISO DI CONVOCAZIONE, CONSEGNA E MODALITA'

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale, con allegato il relativo ordine del giorno, si trasmette a ciascun consigliere e assessore, al domicilio indicato, con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ovvero con differenti strumenti telematici qualora vi sia il consenso espresso degli stessi. In mancanza di assenso, a ciascuno è fatto obbligo di dotarsi di proprio account PEC. Solo laddove vi sia una comprovata impossibilità di dotazione di un proprio *account* PEC e non vi sia l'espresso consenso all'utilizzo d'altro strumento telematico, l'avviso di convocazione del Consiglio, con allegato l'ordine del giorno, si trasmette tramite consegna al domicilio, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui i predetti siano impossibilitati a ricevere avvisi e comunicazioni con i mezzi sopra elencati, l'avviso di convocazione, di cui al periodo precedente, deve essere consegnato a mezzo di un messo comunale, salvo quanto disposto dal successivo art. 41, comma 4.
2. Nell'ipotesi di consegna al domicilio, il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione d'avvenuta consegna può aver forma di elenco ricevuta, comprendente più consiglieri/assessori, sul quale vengono apposte le firme dei ricevuti e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. Nel caso di mancata indicazione d'*account* PEC o di altro indirizzo utile per l'utilizzo di strumenti telematici, i consiglieri/assessori che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario, ivi residente, indicando, con lettera indirizzata al sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione, di cui al precedente comma, il sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere/assessore a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione si considera eseguita, ad ogni effetto, con la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 41

AVVISO DI CONVOCAZIONE, CONSEGNA E TERMINI

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri/assessori comunali almeno cinque giorni prima di quello stabilito per le adunanze ordinarie e almeno tre giorni prima per le adunanze straordinarie.
2. Per il computo dei termini, di cui al precedente comma 1, si osserva quanto stabilito dall'art. 155 del codice di procedura civile.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti l'adunanza utilizzando le modalità previste dal precedente articolo 40 o, in caso di necessità, a mezzo SMS (*short message system*) o altro analogo sistema, inviato da una delle utenze intestate al Comune.
4. Qualora, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si renda necessario aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie o straordinarie, argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso ai consiglieri/assessori, almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti utilizzando le modalità previste dal precedente articolo 40 o, in caso di necessità, a mezzo SMS (*short message system*) o altro analogo sistema inviato da una delle utenze intestate al Comune o con telegramma.
5. Il sindaco, all'inizio dell'adunanza, espone i motivi dell'urgenza delle convocazioni, di cui al precedente comma 3 e dei relativi provvedimenti. Il Consiglio comunale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
6. La seconda convocazione dell'adunanza deve essere effettuata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 45 del presente regolamento.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere/assessore interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 42

ORDINE DEL GIORNO, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo pretorio *online* e sulla *homepage* del sito istituzionale di norma rispettivamente nei 5 giorni (in caso di seduta ordinaria) e nei 3 giorni (in caso di seduta straordinaria) precedenti a quello della riunione e, comunque, entro i termini di cui al successivo comma 2.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono pubblicati all'albo pretorio online e sulla homepage del sito istituzionale almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. Gli elenchi, di cui ai precedenti commi 1 e 2, devono rimanere pubblicati all'albo pretorio *online* sino alla chiusura dell'adunanza consiliare cui si riferiscono.
4. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri/assessori, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze viene inviato, a cura del servizio segreteria, al revisore dei conti, agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo statuto e ai responsabili degli uffici e servizi.
5. Il sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio comunale e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 43

DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti inerenti l'ordine del giorno delle adunanze ordinarie devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza. Quelli relativi alle adunanze straordinarie devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno nei due giorni precedenti l'adunanza. In caso di adunanze convocate d'urgenza o di argomenti aggiunti all'ordine del giorno, gli atti sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. Le proposte relative all'approvazione di regolamenti devono essere depositate presso la segreteria comunale, almeno nei cinque giorni precedenti l'adunanza, dandone adeguata informazione ai consiglieri comunali.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa, compatibilmente con le esigenze del sindaco, ogni consigliere può consultarli.
4. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai capigruppo consiliari nei termini disposti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 44

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Le adunanze consiliari sono valide con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal segretario comunale e il relativo risultato viene annotato a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il sindaco dispone che si rinnovi l'appello quanto tale numero risulti raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsi 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero legale dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il sindaco ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume esistente la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il sindaco che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che

il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, per un tempo a sua discrezione, da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è nuovamente inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti all'ordine del giorno a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene dato atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 45

ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza consiliare di seconda convocazione fa seguito, in un giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale dei consiglieri comunali.

2. L'adunanza, che segue a una prima iniziata col numero legale dei consiglieri presenti e interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo degli stessi, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri, senza computare il sindaco.

4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al precedente art. 41.

5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il sindaco è tenuto a inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

6. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione. La loro aggiunta deve esser resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 41 del presente regolamento.

8. Nel caso di affari volutamente rinviati dal Consiglio comunale per la trattazione in una seduta successiva, oppure nella seduta che segue ad altra interrotta per motivi diversi dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

Art. 46

PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

1. L'assessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento sulle materie di competenza, ma senza diritto di voto.
2. La partecipazione del predetto assessore alle adunanze del Consiglio non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 47

ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 48.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 48

ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, della moralità o della correttezza di persone ovvero esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, sulla correttezza, sulla capacità e sui comportamenti di persone, il sindaco invita i consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete, in aula, oltre ai componenti del Consiglio resta il segretario comunale.

Art. 49

ADUNANZE “APERTE”

1. Quando si verificano condizioni particolari o quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo facciano ritenere necessario, il sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare l'adunanza “aperta” del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere, nonché tecnici ed esperti nelle materie oggetto di trattazione.
3. In tali particolari adunanze il sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinione, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 50

COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare esclusivamente aspetti di natura politico-amministrativa.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il sindaco lo richiama nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivolte, il sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio comunale, su richiesta del sindaco, senza ulteriori discussioni, decide con votazione in forma palese.

Art. 51

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal sindaco, sentiti i capigruppo.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al sindaco e agli altri consiglieri.
3. I consiglieri che intendano parlare ne fanno richiesta al sindaco all'inizio del dibattito oppure al termine dell'intervento di un collega.
4. Durante le adunanze del Consiglio comunale debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Se ciò accade, il sindaco interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi ivi stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il sindaco richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 52

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio comunale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto e silenzioso, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso in ordine alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni o l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della forza pubblica.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza consiliare viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il sindaco, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultino vani i richiami del sindaco, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il sindaco, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal presente regolamento, per il completamento dei lavori.

6. Le norme di comportamento del pubblico previste da questo articolo sono esposte nella sala delle adunanze.

Art. 53

AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Alle adunanze del Consiglio comunale, il sindaco, per le esigenze della Giunta comunale o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare i dipendenti comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Alle adunanze possono essere, altresì, invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali questioni rivolte dal sindaco o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione, se in tal senso richiesti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 54

COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

1. All'inizio dell'adunanza consiliare, concluse le formalità preliminari, il sindaco effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta comunale sull'attività dell'Ente e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2. Dopo l'intervento del sindaco, un consigliere, per ciascun gruppo, può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.

3. Le comunicazioni devono essere contenute da parte del sindaco e dei consiglieri che intervengono in tempo non superiore a 5 minuti per ogni argomento trattato.

4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a 5 minuti.

5. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene esclusivamente nelle adunanze straordinarie.
6. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno delle adunanze. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione o interpellanza questa si intende ritirata, salvo che il firmatario non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza o vi abbia delegato un altro consigliere.
7. L'interrogazione o l'interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio comunale dal consigliere firmatario o da altro dallo stesso designato, con riferimento al testo della stessa depositato negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione, il sindaco fornisce direttamente risposta o domanda all'assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di 10 minuti.
8. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante/interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di 5 minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del sindaco o dell'assessore delegato.
9. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più di un consigliere, il diritto di illustrazione e di replica spetta a uno solo di essi e, di regola, al primo firmatario.
10. Le interrogazioni e le interpellanze, relative a fatti strettamente connessi tra di loro, sono trattate contemporaneamente.
11. Le interrogazioni e le interpellanze, riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta consiliare, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
12. Esaurita la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma 13, i consiglieri possono presentare interrogazioni o interpellanze urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo. Il sindaco o l'assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante/interpellante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il sindaco assicura il consigliere interessato che la stessa gli sarà inviata per iscritto entro venti giorni successivi all'adunanza. Durante la stessa seduta ciascun consigliere non può presentare più di due interrogazioni o interpellanze urgenti.
13. Trascorsa un'ora e mezzo dall'inizio della comunicazione e della trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, il sindaco fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio.

Art. 55

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del sindaco o su richiesta di un

consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso d'opposizione, decide il Consiglio con votazione palese a maggioranza dei presenti, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai successivi commi 3 e 4.

3. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, sempre che, non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la loro preventiva iscrizione all'ordine del giorno.

4. Non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

5. Il sindaco, nel corso della seduta consiliare, può fare comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 56

DISCUSSIONE E NORME GENERALI

1. Durante l'adunanza consiliare, una volta conclusa l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, entro il termine di 15 minuti, il sindaco dà la parola ai consiglieri che hanno richiesto di intervenire rispettando l'ordine di presentazione delle richieste stesse, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri appartenenti a gruppi diversi. Dopo che il sindaco ha invitato i consiglieri alla discussione e nessuno degli stessi domanda la parola la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo o il consigliere dallo stesso incaricato d'intervenire per il gruppo può parlare per due volte, la prima per non più di 15 minuti e la seconda per non più di 5, per rispondere all'intervento di replica del sindaco e del relatore.

3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di 10 minuti ciascuno.

4. Il sindaco ed eventualmente l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di 15 minuti ciascuno.

5. Il sindaco o il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il sindaco, dopo che sull'argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore a 5 minuti per ciascuno. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto

anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

8. I termini di tempo, previsti dai commi precedenti, sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti e ai piani regolatori e loro varianti.

Art. 57

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando, durante l'adunanza del Consiglio comunale, da parte del sindaco o di uno o più consiglieri, è richiesto che un argomento non sia discusso precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando, durante l'adunanza, da parte del sindaco o di uno o più consiglieri, è richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, anche un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 5 minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Art. 58

FATTO PERSONALE

1. Costituisce "fatto personale" l'essere stigmatizzato sulla propria condotta o sentirsi attribuiti fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che, durante l'adunanza, domanda la parola per "fatto personale" deve precisarne i motivi e il sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste, anche dopo la pronuncia negativa del sindaco, il Consiglio comunale decide, a maggioranza dei presenti, con votazione palese, senza discussione.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per "fatto personale" unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sulla questione non possono durare, nel loro complesso, per più di 10 minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al sindaco di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione d'indagine, composta da tre consiglieri, che accerti e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La commissione d'indagine riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole e il Consiglio prende atto della conclusione della commissione, senza votazione.

Art. 59

TERMINE DELL'ADUNANZA

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze consiliari è stabilita periodicamente dal Consiglio comunale, su proposta presentata dal sindaco.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori, oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno ovvero di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il sindaco dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita e, al compimento della stessa, rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della delibera in discussione, dopo di che il sindaco dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E VERBALE

Art. 60

LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE ALL'ADUNANZA

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con le funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa attribuitegli dalla legge.

Art. 61

VERBALE DELL'ADUNANZA, REDAZIONE E FIRMA

1. Il verbale delle adunanze consiliari è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.
2. Alla redazione del verbale anzidetto provvede, secondo quanto stabilito dallo statuto del Comune, il segretario comunale o chi per legge lo sostituisce.

3. Il verbale riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Il verbale riporta, inoltre, in forma sintetica, gli interventi e le dichiarazioni espresse da ciascun consigliere nel corso delle discussioni. Quando gli interessati ne facciano richiesta al sindaco, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale a condizione che il relativo testo scritto sia consegnato al segretario durante la seduta stessa.
5. Eventuali ingiurie, allusioni/dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza le stesse sono in modo conciso iscritte a verbale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Quando sono discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
8. Il verbale è firmato dal sindaco, dal segretario comunale ed eventualmente dal funzionario che ne ha curato la redazione sottoposta ad approvazione.
9. E' prevista la possibilità, da parte dell'Ente, di registrare su supporti informatici gli interventi e le discussioni fatte dai consiglieri durante la seduta. In tale caso, la versione integrale del relativo resoconto, è depositata in atti su apposito supporto informatico e, inoltre, trascritta fedelmente.

Art. 62

VERBALE, DEPOSITO, RETTIFICHE E APPROVAZIONE

1. Il verbale delle riunioni del Consiglio comunale viene messo a disposizione dei consiglieri comunali nei termini e con le modalità previste per il deposito degli atti.
2. All'inizio della riunione consiliare, nella quale il verbale è sottoposto ad approvazione, il sindaco chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Quando un consigliere lo richiede, il segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche e/o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso discutere del merito dell'argomento. Il sindaco interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore e uno contrario alla proposta, ciascuno per non più di 5 minuti. Dopo tali interventi il sindaco pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo mediante annotazione a margine o in calce di detto atto. Tale annotazione è autenticata dalla firma del segretario comunale e porta l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio sono depositati nell'archivio del Comune a cura del segretario.

7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza dell'ufficio di segreteria comunale.

PARTE IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

CAPO I

FUNZIONI D'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 63

CRITERI E MODALITA'

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi, secondo i principi affermati dallo statuto del Comune, stabilendo la programmazione generale dell'Ente e adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività.

2. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri guida per la loro concreta attuazione e adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli altri organi elettivi.

3. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione di provvedimenti dei quali l'organo di revisione economico – finanziaria abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e/o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

4. Il Consiglio definisce gli indirizzi e i criteri per la nomina e la designazione dei propri rappresentanti e di quelli del Comune in enti, aziende ed istituzioni in via preventiva e pregiudiziale alla nomina stessa. La deliberazione è approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Il sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

CAPO II

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 64

CRITERI E MODALITA'

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dallo statuto del Comune e dai regolamenti comunali.
2. Il Consiglio verifica, attraverso la presentazione di relazioni da parte della Giunta comunale, nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo del programma di opere pubbliche e di investimenti e la coerenza delle attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi dallo stesso espressi.
3. Il revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo. La sua nomina, competenze ed il suo funzionamento sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.
4. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali e altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio, a mezzo del sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento e i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione della stessa.
5. Il Consiglio, nell'esercizio dell'attività di controllo, tiene anche conto delle segnalazioni del difensore civico regionale relative a disfunzioni e irregolarità assumendo le iniziative, di volta in volta, ritenute più idonee.
6. Il Consiglio, nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, può avvalersi delle commissioni consiliari permanenti di cui alla parte I, capo I del presente regolamento, attribuendo alle stesse compiti e incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

PARTE V
LE DELIBERAZIONI

CAPO I
COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Art. 65

COMPETENZA ESCLUSIVA

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati all'articolo 42, comma 2, del T.U.E.L., con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
2. Sono, inoltre, di competenza del Consiglio gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti da altre disposizioni di legge e dallo statuto comunale.
3. Il Consiglio non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso di urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto all'esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 4, del T.U.E.L., esclusivamente per le variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

CAPO II
LE DELIBERAZIONI

Art. 66

FORMA E CONTENUTI

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali e necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
3. Nel caso in cui il Comune non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario comunale in relazione alle sue competenze.

4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal segretario comunale, il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposta, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da uno dei consiglieri comunali, precisandone i motivi.
6. Quando il testo della deliberazione proposta viene emendato nel corso del dibattito consiliare si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del presente regolamento.
7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
8. Nell'atto deliberativo devono essere riportati gli estremi e il contenuto conclusivo di tutti gli eventuali pareri obbligatori di altri enti e organismi. Se i pareri non sono espressi, nei termini previsti da disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendolo constatare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art 67

APPROVAZIONE, REVOCA E MODIFICA

1. Il Consiglio comunale, approvandole con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo originario o emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio, secondo i principi dell'autotutela decisoria, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono state valutate al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio di cui al precedente comma, deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi o acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III

LE VOTAZIONI

Art 68

MODALITA' GENERALI

1. Nel Consiglio comunale l'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese con le modalità di cui ai successivi artt. 69 e 70.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto del Comune e nei casi in cui il Consiglio comunale debba esprimere con il voto l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e nei casi previsti dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa venga sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine seguente:
 - emendamenti soppressivi,
 - emendamenti modificativi,
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votate singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte oggetto della richiesta, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo, fermo restando l'obbligatorietà della votazione finale sul provvedimento nel suo complesso;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta deliberazione.
7. Per i regolamenti e i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il sindaco invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifiche delle singole unità di voto: interventi/programmi per le spese o risorse/tipologie per le entrate. Di seguito vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio di previsione finanziario, corredato dagli allegati previsti dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità, e le eventuali modificazioni approvate.

8. Quando la legge, lo statuto comunale o il presente regolamento comunale stabiliscono che fra i soggetti da nominare deve esserci una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che ne disciplinino l'elezione, il Consiglio stabilisce, a maggioranza dei votanti, le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del presente regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Art 69

VOTAZIONE IN FORMAZIONE PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri comunali votano per alzata di mano.
2. Il sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, quindi i contrari ed infine gli astenuti.
3. Il sindaco, controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del segretario comunale, il sindaco ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del sindaco, anche i consiglieri scrutatori.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o dell'astensione.

Art 70

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando la stessa è prescritta dalla legge o dallo statuto del Comune o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio comunale su proposta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il sindaco precisa al Consiglio il significato dell'espressione di voto "Sì" come favorevole alla deliberazione proposta e dell'espressione di voto "No" come contraria alla stessa.

3. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri comunali rispondono votando ad alta voce e il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal sindaco con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 71

VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede predisposte dagli uffici comunali uguali di colore e formato e prive di segni di riconoscimento.

2. I consiglieri comunali che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al sindaco, affinché ne sia preso atto a verbale.

3. I consiglieri che votano scheda bianca sono computati come votanti.

4. Il sindaco, terminata la votazione, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio comunale il risultato.

5. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

6. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Art. 72

ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto del Comune, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

2. I consiglieri comunali che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata e non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio in una adunanza successiva.

5. Nel caso di votazione palese, nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli, il numero ed il nome dei consiglieri astenuti nonché di quelli contrari. Nel caso di votazione segreta viene

indicato il numero ed il nome dei consiglieri astenuti, il numero dei voti favorevoli, contrari, nulli e delle schede bianche o nulle.

Art. 73

DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

PARTE VI

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, PROMOZIONE E RAPPORTI

Art. 74

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DEI CITTADINI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI

1. Il Consiglio comunale promuove, in conformità all'art. 28 dello statuto del Comune, la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, con le iniziative a tal fine ritenute idonee, secondo il "Regolamento per il funzionamento del referendum comunale".
2. Per le istanze, petizioni e proposte presentate dai cittadini si applicano gli artt. 34 e 35 dello statuto.
3. La partecipazione delle associazioni nel procedimento di formazione degli atti generali ed il rapporto delle stesse con il Consiglio sono disciplinati dagli artt. 29, 30, 31 e 32 dello statuto e del suddetto regolamento, di cui al comma 1.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art.75

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 33 dello statuto del Comune, il Consiglio comunale, di propria iniziativa, su iniziativa della Giunta comunale o su richiesta da parte di un congruo numero di cittadini, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata mediante l'indizione di assemblee di cittadini alle quali partecipa una delegazione, guidata dal sindaco e composta da rappresentanti del Consiglio e della Giunta. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'amministrazione e sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati la conclusione dell'assemblea.
3. La consultazione può aver luogo con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesta l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.
4. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al sindaco il quale li comunica al Consiglio e alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 76

IL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo è un istituto di consultazione dei cittadini, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dallo speciale regolamento ad esso relativo, con il quale tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, riguardanti programmi, piani, progetti, interventi ed altri argomenti relativi all'amministrazione della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale o su iniziativa promossa dai cittadini, come previsto dall'art. 36, comma 3, dello statuto.
3. Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio, la deliberazione stessa fissa il testo del quesito referendario da sottoporre agli elettori. La deliberazione è adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Per i referendum consultivi l'iniziativa, sostenuta dai cittadini, deve essere promossa almeno dal 20 % degli elettori.

5. Il Consiglio e la Giunta comunale, secondo le rispettive competenze, sono tenuti ad adottare, nel termine di 60 giorni dalla proclamazione da parte del sindaco dei risultati del referendum, il provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto al referendum medesimo.

PARTE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Il regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia.
3. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme sovraordinate ed incompatibili. Nelle more dell'adeguamento, si applica la normativa sopravvenuta, disapplicando la norma di regolamento in contrasto.

Art. 78

DIFFUSIONE

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio *on-line* dell'Ente e sul sito istituzionale, in "Amministrazione Trasparente".
2. Copia del presente regolamento è inviata dal sindaco ai consiglieri comunali.